

Questioni pregiudiziali

1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento n. 1215/2012 (regolamento Bruxelles I bis)⁽¹⁾, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000⁽²⁾ sull'insolvenza debba essere interpretato nel senso che nelle nozioni di «fallimenti, (...) procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, (...) concordati e (...) procedure affini», di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 (regolamento Bruxelles I bis), rientra anche una procedura con cui l'azione viene descritta nell'atto di citazione come vertente su un semplice credito commerciale, senza menzione del fallimento già aperto del convenuto, mentre l'effettivo fondamento giuridico di detta azione va rinvenuto nelle specifiche disposizioni di deroga della Nederlandse Wet van 30 september 1893, op het faillissement en de surséance van betaling, (legge dei Paesi Bassi del 30 settembre 1893 sul fallimento e l'amministrazione controllata, in prosieguo la «NFW») e con cui:

- si deve accertare se un siffatto credito debba essere considerato un credito verificabile (articolo 26 in combinato disposto con l'articolo 110 NFW) oppure un credito non verificabile (articolo 25, paragrafo 2, NFW),
- la questione se entrambe le azioni possano essere esercitate contemporaneamente o se un'azione non risulta escludere l'altra, in considerazione delle specifiche conseguenze giuridiche di ciascuna di esse (tra l'altro con riguardo alla possibilità di invocare una garanzia bancaria fornita dopo il fallimento), deve essere definita secondo le norme specifiche del diritto fallimentare dei Paesi Bassi.

Ed inoltre

2) Se le disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 2, NFW debbano essere considerate compatibili con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1346/2000 sull'insolvenza, nei limiti in cui questa disposizione consentirebbe di esercitare siffatta azione (articolo 25, paragrafo 2, NFW) dinanzi al giudice di un altro Stato membro anziché dinanzi al giudice dell'insolvenza dello Stato membro in cui è stato aperto il fallimento.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2000, L 160, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna (Bulgaria) il 14 giugno 2022 — «Trade Express-L» OOD / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

(Causa C-395/22)

(2022/C 359/38)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: «Trade Express-L» OOD

Resistente: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

Questioni pregiudiziali

1) Se, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, e dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia, nonché alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali le persone che hanno realizzato acquisti intracomunitari di oli lubrificanti ai sensi del punto 3.4.20 dell'allegato A al regolamento (CE) n. 1099/2008 (o gli importatori di tali oli lubrificanti) possono essere obbligate a creare riserve di sicurezza.

- 2) Se, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali i tipi di prodotti di cui devono essere create e mantenute riserve di sicurezza, sono limitati a una parte dei tipi di prodotti di cui all'articolo 2, lettera i), della direttiva in combinato disposto con l'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.
- 3) Se, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali la realizzazione di acquisti intracomunitari o l'importazione di uno dei tipi di prodotti indicati nell'articolo 2, lettera i), della direttiva in combinato disposto con l'allegato A, capitolo 3.4, del regolamento (CE) n. 1099/2008, da parte di una determinata persona comporta l'obbligo di creare e mantenere riserve di sicurezza di un altro diverso tipo di prodotto.
- 4) Se, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che ostano a disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, a norma delle quali una persona è tenuta a creare e mantenere riserve di un prodotto che non utilizza nell'ambito della sua attività commerciale e che non è collegato a tale attività, fermo restando che tale obbligo comporta anche un considerevole onere finanziario (che, in pratica, ne rende impossibile il rispetto), poiché detta persona non dispone del prodotto, né lo importa o detiene.
- 5) In caso di risposta negativa a una delle domande: se, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi e alla luce del principio di proporzionalità di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il considerando 33 e gli articoli 1, 3, 8 e 2, lettere i) e j), della direttiva 2009/119 debbano essere interpretati nel senso che una persona che ha realizzato acquisti intracomunitari o importazioni di un determinato tipo di prodotto può essere obbligata unicamente a creare e mantenere riserve di sicurezza dello stesso tipo di prodotto che è stato oggetto degli acquisti intracomunitari/importazioni.

⁽¹⁾ GU 2009, L 265, pag. 9.

⁽²⁾ GU 2008, L 304, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin (Germania) il 15 giugno 2022 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin

(Causa C-396/22)

(2022/C 359/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin